

COMUNE DI VIGNOLA (Prov. di Modena)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGNOLA E LA PARROCCHIA DEI SANTI NAZARIO E CELSO MARTIRI IN VIGNOLA PER L'USO DELLA PALESTRA, DEL CAMPO CALCETTO COPERTO, AREE VERDI ATTREZZATE ALL'APERTO SPORTIVE E NON E DEL PARCHEGGIO DEL COMPLESSO DENOMINATO ORATORIO PARROCCHIALE "L.A.MURATORI".

Il giorno **09** (nove) **ottobre 2020** nella Residenza Municipale

TRA

Il **COMUNE DI VIGNOLA**, C.F. e Partita IVA 00179790365, con sede in Vignola – Via Bellucci n. 1 (di seguito denominato brevemente Comune), in quest'atto rappresentato da Iseppi Francesco, Funzionario Delegato del Servizio Sport, Associazionismo e Gemellaggi, il quale agisce esclusivamente in tale sua veste ed in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n.109 del 21.09.2020,giusta atto di delega del Segretario Generale n.54029/2019;

E

La **PARROCCHIA DEI SANTI NAZARIO E CELSO MARTIRI**, C.F. 94011410365, con sede in Vignola - Via Bernardoni n. 6 (di seguito denominata brevemente Parrocchia), in quest'atto legalmente rappresentata da Don Luca Fioratti, nato a Cento (FE) il 27.4.1978, per il presente atto domiciliato presso la sede della Parrocchia stessa;

PREMESSO CHE

- la Parrocchia è proprietaria di un complesso con strutture sportive denominato Oratorio Parrocchiale “ L.A. Muratori”, situato in

Vignola, via Grandi 236 con annessa area adibita a parcheggio;.

• il Comune rileva la necessità:

a) di garantire, oltre quelli di cui dispone, ulteriori spazi di attività sportiva alle scuole del territorio ;

b) di disporre, nelle aree attigue all' Oratorio Parrocchiale " L.A. Muratori", di apposita area di parcheggio a valenza pubblica al fine di migliorare complessivamente la viabilità del quartiere;

c) di disporre inoltre di apposita area attrezzata per attività ludico/motorie per bambini e ragazzi (parco giochi, aree relax, ecc.);

• la Parrocchia può rispondere efficacemente alle esigenze summenzionate assicurando la disponibilità di appositi spazi esistenti all'interno ed all'esterno del complesso denominato Oratorio Parrocchiale "L.A. Muratori", previa formalizzazione di accordi operativi definendo quindi ruoli e competenze;

• le finalità pubbliche del Comune e le finalità della Parrocchia possono trovare concreta realizzazione anche attraverso il proseguimento di collaborazioni che favoriscono in particolare la migliore fruibilità di spazi pubblici o privati per la pratica di attività ludiche, motorie e di aggregazione;

Considerata la premessa quale parte integrante del presente atto come motivazione dei suoi contenuti.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 -La Parrocchia mette a disposizione del Comune i seguenti impianti ed aree situati nel complesso sportivo denominato Oratorio Parrocchiale "L.A. Muratori" di Via Grandi 236, come da allegata

planimetria, e precisamente:

a) Impianti da utilizzare da parte delle scuole del territorio comunale

1- palestra (1);

2- campi calcio d'allenamento (1);

3- campo calcetto coperto (1);

b) Area ad uso pubblico

4- parco giochi attrezzato (1);

5- parcheggio esterno (1) ;

ART.2 -Le Scuole, nell'ambito dell'arco orario delle lezioni scolastiche annuali, disporranno degli impianti sportivi di cui sopra (art.1 lettera a) dal Lunedì al Sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00. L'utilizzo degli impianti sportivi prevede il possibile uso degli spogliatoi.

ART.3 - Le prenotazioni per l'utilizzo degli impianti sportivi di cui al precedente art. 2), da parte degli Istituti Scolastici saranno comunicati alla Parrocchia dal Servizio Sport del Comune di Vignola all'inizio di ogni anno scolastico e comunque non oltre il 10 ottobre (elenco dettagliato per Istituto con indicazione della classe e relativo insegnante); Inoltre, come previsto dalla convenzione stipulata tra il Comune di Vignola e la Parrocchia di Santi Nazario e Celso in data 8.7.2005 n° 2468, l'utilizzo del parcheggio esterno e dell'area verde attrezzata per bambini e ragazzi sarà completamente gratuito sia per i frequentatori dell' Oratorio Parrocchiale " L.A. Muratori" sia per qualsiasi cittadino che ne voglia fare uso. La fruizione di detti spazi dovrà essere garantita tutti i giorni dell'anno nei seguenti orari:

a) l'area adibita a parcheggio di uso pubblico (aperto tutti i giorni 24

ore su 24) fino al 31.12.2033;

b) parco giochi attrezzato per bambini e ragazzi con giorni ed orari stabiliti in base alle necessità e alle attività della proprietà , fino al 31.12.2033.

ART.4 -La convenzione, relativamente all'uso degli impianti sportivi da parte degli Istituti Scolastici, avrà durata dalla sottoscrizione della stessa fino alla scadenza prevista per il 30 Giugno 2021, al termine del quale il rapporto si intende integralmente risolto di diritto senza necessità alcuna di formale disdetta e senza possibilità di tacita proroga.

ART.5 - La Parrocchia è tenuta ad effettuare a propria cura e spese tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, mantenendo gli impianti sportivi, le aree verdi attrezzate e parcheggio (compreso gli arredi, i servizi, aree di pertinenza, ecc.) nella migliore efficienza e pulizia.

ART.6 - Entro 30 giorni dalla stipula del presente atto il Comune e la Parrocchia a mezzo di propri rappresentanti provvedono alla ricognizione in sopralluogo sugli immobili e sulle aree di cui al precedente Art.1 lettera a) verificandone lo stato d'uso (immobili, impianti, arredi e attrezzature). L'operazione dovrà risultare da apposito verbale in doppio originale debitamente sottoscritto dalle parti.

ART. 7 -Qualora siano rilevati danni conseguenti all'utilizzo dei locali, aree e attrezzature di cui all'Art.1 lettera a) da parte di Scuole, Gruppi o Società Sportive, autorizzate dal Comune (Servizio Sport), l'incaricato designato dalla Parrocchia dovrà provvedere a darne immediata

comunicazione scritta alla Scuola al fine di ottenere un sollecito risarcimento o ripristino del materiale e/o attrezzature danneggiate, nonché al Comune (Servizio Sport) al fine di valutare, a fronte del danno arrecato, l'eventuale sospensione o annullamento dell'autorizzazione all'utilizzo.

ART. 8 -La Parrocchia deve provvedere, in particolare, a mantenere sugli impianti sportivi il personale qualitativamente e quantitativamente necessario all'adempimento degli obblighi della gestione secondo quanto previsto dalle prescrizioni di sicurezza. Per l'esecuzione delle prestazioni previste la Parrocchia può avvalersi del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo il Comune da ogni responsabilità. Qualora si avvalga di lavoro subordinato, dovranno essere rispettate le norme di legge e regolamentari e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi.

ART. 9 - Relativamente ai locali e/o alle strutture per le quali esiste certificazione di agibilità rilasciata dalla competente Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo, è fatto obbligo di rispettare le condizioni d'uso in essa previste. Il Comune prende atto che la palestra è omologata ai fini della sicurezza per 99 (novantanove) presenze massime e pertanto si impegna a rispettare tale limite.

ART.10 - La Parrocchia mantiene l'intera e diretta responsabilità derivante dalla proprietà degli impianti, delle attrezzature e di quant'altro contenuto, installato o facente parte delle cose mobili o

immobili oggetto della presente convenzione e a tale scopo la Parrocchia è tenuta a stipulare, qualora non già operante, e a mantenere in vigore per l'intera durata della presente convenzione, sui rinnovi o proroghe, una copertura assicurativa contro i rischi di:

- R.C.T. (responsabilità civile verso i terzi) con massimali non inferiori ad €. 1.500.000,00 per sinistro, €. 1.500.000,00 per persona, €. 1.500.000,00, per cose contro i rischi derivanti dalla proprietà o il possesso dei beni mobili e immobili oggetto della presente convenzione.

ART.11 - Il Comune è esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità anche per danni a persone o cose in dipendenza di tumulti o risse che dovessero verificarsi durante l'attività scolastica, con conseguente addebito alle attività scolastiche coinvolte.

Qualora i fatti dovessero verificarsi durante gare, allenamenti o attività comunque consentite dal Comune, la responsabilità ricadrà sulle organizzazioni autorizzate e nell'atto dell'autorizzazione del Comune ciò sarà ben precisato. In ogni caso la Parrocchia resta comunque sempre esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità anche per danni a persone o cose in dipendenza di tumulti o risse che dovessero verificarsi durante l'attività scolastica nonché durante gare, allenamenti o attività comunque consentite dal Comune.

ART.12 - Il Comune riconosce alla Parrocchia, in relazione alla offerta di disponibilità degli impianti sportivi per attività scolastici per l'anno 2020/2021, un corrispettivo annuo di €. 17.000,00 da erogarsi in unica soluzione entro il 31 Gennaio 2021, tale corrispettivo aumenterà ad Euro 18.000,00 qualora la Parrocchia si faccia carico delle spese di

disinfezione aree gioco palestra e spogliatoi nei cambi turni tra classi.

Gli spogliatoi verranno utilizzati quando questo sarà possibile dai

protocolli di riferimento per il contenimento e contrasto Covid-19. Il

Comune riconoscerà alla Parrocchia, oltre a quanto sopra stabilito, una

quota onnicomprensiva oraria di €. 15,00 a fronte delle ore che verranno

effettivamente utilizzate dagli Istituti negli anni scolastici 2020/2021 per

l'utilizzo del campo da calcetto con riscaldamento, tale tariffa oraria

sarà di €. 16,00 qualora la Parrocchia si dovesse occupare delle pulizie

dell'area di attività sportiva e spogliatoi durante i cambi turni tra classi.

Gli spogliatoi verranno utilizzati quando questo sarà possibile dai

protocolli di riferimento per il contenimento e contrasto Covid-19. Quote

da erogarsi entro il 15 luglio 2021.

ART. 13 -Ogni articolo della presente convenzione od ogni sua parte

potranno essere modificati consensualmente, anche anteriormente alla

scadenza della durata della convenzione stessa, qualora le parti lo

riterranno opportuno. La modifica fa salve le disposizioni rimanenti che

resteranno obbligatorie per le parti.

ART. 14 -Con la sottoscrizione della presente convenzione, le parti, in

relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della

convenzione, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le

informazioni previste dalla vigente normativa in materia di protezione dei

dati personali. Il titolare, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza

ad obblighi di legge, segue i trattamenti dei dati necessari alla

esecuzione della convenzione. I trattamenti dei dati sono improntati, in

particolare, ai principi di correttezza, liceità, e trasparenza ed

avvengono nel rispetto delle misure di cui alla vigente normativa. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione de dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato.

ART. 15 -Il presente atto composto da 7 (sette) pagine scritte per intero, e numero righe 18 (diciotto) della pagina otto sarà annotato nell'apposito registro delle convenzioni conservato presso il Servizio Segreteria Generale del Comune di Vignola.

La presente convenzione viene regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di n° 2 contrassegni di Euro 16,00 ciascuno, che vengono apposti sulla copia analogica della presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

COMUNE DI VIGNOLA

(Francesco ISEPPI).....

PARROCCHIA DEI SANTI NAZARIO E CELSO MARTIRI

(Don Luca FIORATTI)